



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentedelavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 5 Luglio 2011

Prot. n. 6084/U/24

Circolare n. 1062

Allegati: //

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Rapporti di Lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione ENPA CL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Titoli di Studio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

L'art. 3, lettera d), della legge n. 12 1979 prevede come titoli di studio utili per l'ammissione all'esame di stato la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.



L'aver previsto, da parte del legislatore, la "riconducibilità" degli insegnamenti alle lauree richieste, ha fatto sì che il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), interpellato dal Ministero del lavoro, si esprimesse per l'equipollenza della laurea quadriennale in sociologia e della laurea triennale, classe L14, in scienze e tecniche della comunicazione. Tali titoli sono stati conseguentemente inseriti nel D.M. annuale di indizione degli esami di stato avverso il quale, come è noto, questo Consiglio Nazionale ha proposto ricorso. Il relativo contenzioso è ancora in corso.

A seguito di contatti con la Direzione Generale del Ministero del Lavoro - Tutela del Mercato del Lavoro, al fine di limitare gli effetti della suddetta disposizione di legge e razionalizzare al meglio i molteplici titoli di studio oggi presenti nell'offerta formativa universitaria, si è addivenuti ad un diverso criterio per il riconoscimento dell'eventuale "riconducibilità" delle lauree.

A conclusione del suddetto confronto, il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni al MIUR per il rilascio dell'equipollenza sui titoli di studio utili per l'accesso all'esame di stato per la professione di Consulente del Lavoro. A differenza del passato, si dovrà tenere conto dei singoli percorsi formativi contenuti nei piani di studi individuali di ogni richiedente.

Tale cambiamento appare più aderente alle esigenze formative della Categoria, in quanto corregge il paradossale effetto di percorsi formativi appartenenti alla stessa classe di laurea ma che presentano in realtà piani di studi differenti, alcuni anche incoerenti rispetto al profilo professionale del Consulente del Lavoro.

In pratica, non sarà più il Ministero del Lavoro a chiedere al MIUR l'eventuale "riconducibilità" dei titoli di studio non strettamente aderenti a quelli classificati nella legge n. 12 1979, ma è il singolo candidato che dovrà sottoporre al vaglio il proprio percorso formativo.

Questo Consiglio Nazionale, per il tramite del Ministero del Lavoro, ha espressamente richiesto al MIUR che in tali profili formativi siano comunque presenti almeno le tre materie ritenute fondanti per il profilo professionale dei Consulenti del Lavoro: diritto del lavoro, diritto tributario, legislazione sociale, con un numero di crediti complessivo per i tre insegnamenti non inferiore a 18.

Le Direzioni Regionali del Lavoro sono già state informate della presente novità, ai Consigli Provinciali si raccomanda di vigilare e segnalare eventuali distorsioni del sistema.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to (Marina E. Calderone)

MEC/ns